

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. **16** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

- SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART, 1 COMMI 816 E 847 - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTUNO del mese di APRILE ore 18:00 nel CINEMA TEATRO DI CARIATI.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e' riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	GRECO Filomena	P	
02	CICCIU' Francesco	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	APA Paola	P	
05	SCALIOTI Ines	P	
06	CICCOPIEDI Maria Elena	P	
07	ARCURI Antonio Giuseppe	P	
08	FORCINITI Luigi	P	
09	NIGRO IMPERIALE Pasquale		A
10	TRENTO Leonardo		A
11	CRESCENTE Maria	P	
12	MONTESANTO Alda	P	
13	COSENZA Rita		A

TOTALE PRESENTI : 10

TOTALE ASSENTI : 03

ASSISTE il Segretario Comunale: Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE ;
Il Sig. CICCIU' Francesco nella qualità di PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Si da atto che il consigliere Leonardo Trento si collega in modalità telematica a mezzo piattaforma ZOOM ed entra in aula virtualmente alle ore 18:38

OGGETTO:

Canone Unico Patrimoniale e mercatale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi 816 e 847– Approvazione tariffe per l'anno 2021

Il Presidente dà la parola al consigliere Antonio Arcuri il quale propone di riunire la discussione dei punti dal n. 3 dell'o.d.g. al n. 14 dell'o.d.g.;

Il Presidente fa propria la proposta di Arcuri ed invita il consesso a votare;

Con voto unanime dei presenti

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

di trattare in un'unica discussione i punti all'o.d.g. dal n. 3 al n. 14.

Il Sindaco inizia la trattazione dei punti e sottolinea che non era a conoscenza di quanto accaduto alla consigliera Montesanto, che era la prima volta che si trasmettevano atti via pec, e considerato che il Consiglio comunale è stato rinviato due volte, il tempo per approfondire l'argomento dei punti all'o.d.g. è stato notevole;

Arcuri: la procedura di deposito degli atti è stata fatta in modo corretto e non è prevista, nei regolamenti comunali, la trasmissione degli stessi via pec ai consiglieri. Bisogna smetterla di incolpare gli uni e gli altri, di cercare sempre il colpevole delle cose, dobbiamo essere uniti e fare comunità. Il bilancio è a posto, non chiedo il voto politico ma tecnico, stiamo gestendo un post-dissesto cercando di garantire i servizi comunali tenendo in ordine anche i conti.

Siamo sulla buona strada, e per la prima volta abbiamo aperto un faro, per i contenziosi abbiamo avviato la costituzione dell'ufficio legale, abbiamo stabilizzato i lavoratori precari con aumento dell'orario settimanale fino a 18 ore, abbiamo avuto dei finanziamenti per il dissesto idrogeologico.

Abbiamo previsto il Fondo dei debiti commerciali, tenuto conto delle necessità degli uffici, e la nostra difficoltà maggiore è la carente disponibilità di cassa. Il bilancio ha avuto il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario e del Revisore dei Conti.

Trento: chiede al Responsabile Finanziario se può dare spiegazioni su quanto richiesto con nota del 14/04/2021 assunta al protocollo generale al n. 5345 e il Responsabile Finanziario, Dott. Guarascio, presente in sala chiarisce ogni aspetto;

Montesanto: questa è un'amministrazione, anzi gestione dell'Ente troppo facilona, ho notato un decremento fra le entrate dell'anno 2020 e quelle del 2021, ad esempio il gettito dell'imposta di soggiorno;

Arcuri: dell'imposta di soggiorno lo Stato ci ha ristorato per la parte di gettito non incassato, in merito alle entrate di bilancio si è pensato di essere prudenti e più reali possibile, perché l'equilibrio di bilancio deve essere sempre rispettato;

Trento: non accetto l'appello di Arcuri sul documento di bilancio perfetto. Sono state iscritte poste in bilancio in entrata che si riportano tutti gli anni, e non hanno avuto la minima riscossione.

Tengo a precisare che l'assenza di riscossione porterà a prevedere un FCDE falsato, con una situazione di bilancio non veritiera, con delle voragini che non garantiranno l'equilibrio nei conti.

Credo che prima di approvare un documento contabile di questa natura sia necessario verificare le poste dei residui, il FCDE, la copertura finanziaria dei servizi comunali, mi chiedo come si fa ad essere credibili con spese che non hanno programmazione, che non risolvono le problematiche del Paese. Questo bilancio non dice nulla, se non la necessità di prevedere costi.

Invito i consiglieri a valutare seriamente questo bilancio di previsione 2021/2023 perché possono mettere a rischio la loro stessa incolumità;

Arcuri (dichiarazione di voto): dico a tutti i consiglieri che la situazione di disavanzo l'abbiamo spalmata in più anni, ribadisco la mia tranquillità e chiedo il voto favorevole sul bilancio. Ricordo al consigliere Trento che in passato hanno approvato dei bilanci con poste di bilancio non veritiere o prive dei presupposti di legge;

Trento (dichiarazione di voto): sono disponibile a confrontarci sul dissesto, questo bilancio è una grande responsabilità perché di equilibrio non ha nulla, non rispetta alcuna regola di buona tenuta dei conti, per tutto ciò confermiamo il nostro voto contrario;

Arcuri chiede di inserire nel deliberato che non si prestabilisce alcuno incarico di collaborazione autonoma in riferimento alle diverse Aree in cui è suddiviso l'Ente;

Trento preannuncia il proprio voto contrario a tutte le delibere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente, sentiti gli interventi

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: **la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.** Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal

canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

- il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

- il **comma 847** a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

➤ *l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";*

➤ *il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. n. 267 del 18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";*

➤ *l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";*

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...";*

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D. lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di dovere approvare le relative tariffe per l'anno 2021 che in sostanza coincidono con le singole tariffe dei singoli tributi soppressi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il regolamento sulla gestione del Canone Unico Patrimoniale;

Con voti: Favorevoli 08 – Contrari 03 (Trento L. -Montesanto A. – Crescente M.) dei presenti, riuniti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e s. m. e i.

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2021, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e mercatale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi 816 e 847, così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni sono quelle previste nel regolamento;
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993;

Infine, il consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti: Favorevoli 08 – Contrari 03 (Trento L. -Montesanto A. – Crescente M.) dei presenti, riuniti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e s. m. e i.

DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(comuni sotto i 10.000 abitanti)		Comune di Cariati	
1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE		Coefficienti moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA	TARIFFA		
€ 30,00	€ 30,00		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	TARIFFA		
€ 0,60	€ 0,60		
ZONA UNICA		1,0	
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO		1,0	
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO		1,5	
EVENTUALE MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE		25%	
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipologia	ZONA 1	
		Tariffa fino a 1,00 mq.	Tariffa oltre 1,00 mq.
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,400	€ 12,00	€ 18,00
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,000	€ 0,60	€ 0,90
locandine, manifesti, cartelli e similari, cadauno per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea	0,750	€ 1,88	€ 2,81
distribuzione depliant, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea	5,000	€ 3,00	non si applica
striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,500	€ 0,90	€ 1,35
pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea	12,000	€ 7,20	non si applica
proiezioni luminose a giorno - temporanea	5,000	€ 3,00	non si applica
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	2,600	€ 78,00	tariffa fissa annua
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	1,800	€ 54,00	tariffa fissa annua
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	0,900	€ 27,00	tariffa fissa annua
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica		tariffa fissa annua
2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021) manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione	1,750	€ 1,05	€ 1,58
3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI		Coefficienti moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA	TARIFFA		
€ 30,00	€ 30,00		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	TARIFFA		
€ 0,60	€ 0,60		
ZONA UNICA		1,00	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori	ZONA 1	
		Tariffa annuale	Tariffa a giorno
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - annuale	non si applica	€ 1,50	tariffa fissa annua
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,650	€ 19,50	non si applica
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	2,000	non si applica	€ 1,20
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico	0,400	€ 12,00	€ 0,24
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza	0,400	€ 12,00	€ 0,24
occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri	0,250	€ 7,50	non si applica
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 3.000 litri o frazione superiori	0,3125	€ 9,38	non si applica
occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti	0,300	non si applica	€ 0,18
occupazioni realizzate con attività edilizie	1,200	non si applica	€ 0,72
occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari	0,150	non si applica	€ 0,09
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo	2,000	non si applica	€ 1,20
occupazioni del sottosuolo	0,250	€ 7,50	€ 0,15
occupazioni spazi soprastanti il suolo, comprese tende, ombrelloni e similari	0,150	€ 4,50	€ 0,09
occupazioni di interi tratti stradali	3,000	€ 90,00	€ 1,80
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali	0,800	€ 24,00	non si applica
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporanea	1,000	non si applica	€ 0,60
occupazioni con passi carrai (se non esenti)	esente	esente	esente
occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo	3,000	€ 90,00	€ 1,80
4 - OCCUPAZIONE MERCATI (compresa tariffa)		Coefficienti moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA	TARIFFA		
€ 30,00	€ 30,00		

PUBBLICITÀ

AFFISSIONI

OCCUPAZIONI



TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60		
ZONA 1			1,0
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE			0,9
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE			1,0
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per	ZONA 1	
		Tariffa fino 9 ore	Tariffa oltre 9 ore
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,800	€ 21,60	€ 24,00
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	0,800	€ 0,43	€ 0,48
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,500	€ 0,27	€ 0,30
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,500	€ 0,27	€ 0,30
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, per giorno e metro quadrato	0,800	€ 0,43	€ 0,48

MERCATI

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.



IL DIRIGENTE
dr. Bruno Morise Guarascio

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA 4-FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E 147- bis DEL T.U.
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. _____ REG. CS/ GM / CC

OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale e mercatale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi 816 e 847- Approvazione tariffe per l'anno 2021

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Cariati, li _____



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr. Bruno Morise Guarascio

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Cariati, li _____



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr. Bruno Morise Guarascio

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ooooooooOoooooooo

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

Pubblicata in data 13 MAG. 2021 , per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li

13 MAG. 2021

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA